



## Regione Umbria Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**  
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2308 DEL 04/03/2025**

**OGGETTO:** PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Interventi: -SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"; SRA02 "Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua"; SRA24 "Riduzione degli input chimici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione". D.D. n. 8358/2024, modifiche ed integrazioni.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Richiamati** i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2117 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio

**Richiamati** inoltre:

- il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia approvato nella sua ultima versione (4.1) con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C (2024)8662 dell'11 dicembre 2024);
- il Complemento di Sviluppo rurale dell'Umbria (CSR) 2023-2027 approvato con DGR n. 1393/2022 e da ultimo modificato con DGR n. 390/2024 e n. 63/2025 (Versione n. 5 del CSR Umbria) , contenente le specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;

**Vista** la D.GR. n. 1323/2023 di implementazione delle domande di sostegno, annualità 2024, a valere sugli interventi SRA01, SRA04, SRA12, SRA13.1, SRA14, SRA15, SRA18, SRA24, SRA29, SRA30, del CSR; e delle domande di sostegno, annualità 2024, a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2022: • 13.1 - Indennità per le zone montane;

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 13923/2023 concernente “PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo rurale per l’Umbria (CSR) 2023-2027. Interventi: SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”, SRA02 “Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua” e SRA24 “Riduzione degli input chimici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione”. Avviso pubblico “sotto condizione” concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2024.” come modificata dalla D.D. n. 8538/2024;

**Considerato** che successivamente all’emanazione dell’avviso pubblico si è reso necessario prendere atto di alcune modifiche normative riguardanti la verifica istruttoria della continuità del metodo biologico di cui al Reg. UE n. 848/2018 in caso di subentro in corso di impegno;

**Visto** al riguardo il D.Lgs n 148/2023 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;*” ed in particolare l’Allegato IV - Sezione C del DLGS 148/2023, p.to 3 che prevede: “*In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell’operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall’organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni dalla avvenuta variazione di conduzione;*”

**Considerato** inoltre che, per alcuni aspetti dell’articolato di cui all’allegato A alla DD 8538/2024 si sono registrati dubbi interpretativi da parte delle associazioni di categoria, che è necessario chiarire con ulteriori integrazioni;

**Ricordato** che l’avviso pubblico all’art. 23 prevede che *le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell’Autorità di Gestione o dal Dirigente del Servizio “Agricoltura Sostenibile, servizi fitosanitari”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione;*

**Ritenuto**, pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, aggiornare l’Allegato A alla D.D. n. 8538/2024 come di seguito riportato:

- All’art. 3.2.1 (Criteri di ammissibilità domanda sostegno declinati per intervento)
  - intervento SRA02
    - criterio di ammissibilità (C03) **viene eliminato e sostituito con il seguente:**
      - **(C03) possesso di una superficie oggetto di impegno (SOI) minima (ricadente all’interno del territorio regionale) come di seguito riportato:**
        - 10% della SOI ammessa in domanda di sostegno della SRA29 e comunque la SOI della SRA02 deve essere  $\geq$  ad un ettaro;
  - intervento SRA24:
    - **dopo le parole** “(omissis).. assoggettate all’impegno dei rispettivi interventi.” **inserire la seguente frase:** “*Per domanda SRA 01 o SRA29 valida si intende con check list di ammissibilità positiva. Il controllo verifica la presenza di una domanda di sostegno (in caso di prima annualità) e di conferma impegno/pagamento per la stessa annualità di campagna (anno di impegno).*”.
- All’art. 4.3 (Impegni)
  - Per l’intervento SRA24:
    - Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione – Fertilizzazioni
      - Il paragrafo: “Per le aziende aderenti all’intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene con la tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, fertilizzazioni

e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI.”

**viene sostituito con il seguente:** *“Per le aziende aderenti all’intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene all’interno del GARI ed è assolta con la corretta tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, fertilizzazioni e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI. Qualora una o più delle registrazioni richieste alle lettere a) e b) non siano ancora implementate nei registri GARI, per il solo 2024 ne è consentita, una integrazione cartacea (formato pdf o Excel) da inviare tramite procedura front end all’indirizzo [web: https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi](https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi) nella specifica sezione CSR umbria 2023-2027 SRA 01.”*

- Azione 2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari
  - **Inserire al primo capoverso la seguente frase:** *“Si precisa che l’azione 2 è attivata esclusivamente per i trattamenti fitosanitari antiperonosporici del vigneto.”*
  - Il paragrafo: *“Per le aziende aderenti all’intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene con la tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, trattamenti fitosanitari e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI.”*  
**viene sostituito con il seguente:** *“Per le aziende aderenti all’intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene all’interno del GARI ed è assolta con la corretta tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, trattamenti fitosanitari e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI. Qualora una o più delle registrazioni richieste alle lettere a) e b) non siano ancora implementate nei registri GARI, per il solo 2024 ne è consentita, una integrazione cartacea (formato pdf o Excel) da inviare tramite procedura front end all’indirizzo [web: https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi](https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi) nella specifica sezione CSR Umbria 2023-2027 SRA 01.”*
- L’art. 4.5.3 (Trasformazione di impegno in corso) **viene integralmente sostituito dal seguente:**

*“Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l’intervento SRA01 (ovvero SRA29) in un altro impegno rafforzato.*

*Il nuovo impegno, pena inammissibilità, deve risultare costituito, oltre che dall’iniziale intervento SRA01 (ovvero SRA29), da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione di seguito riportate:*

- da SRA01 a “SRA01 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA04, SRA12, SRA13, SRA24”;
- da “SRA01+SRA12” a “SRA29+SRA12”;
- da SRA01 a SRA29;
- da SRA01 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;
- da SRA29 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”.

*La trasformazione impegno è attivabile una sola volta fino all’annualità di presentazione domanda 2025, a valere per le domande di conferma impegno collegate a domande iniziali annualità 2023 e 2024. Nel caso di trasformazione attivata nel 2024 su domande di sostegno 2023 qualora la stessa risulti inammissibile, il richiedente può*

ripresentare nuovamente una nuova trasformazione nella campagna 2025. Dal 2026 la trasformazione non sarà più applicabile.

In caso di Cambio Beneficiario (CB) la trasformazione impegno è attivabile sia dal cedente che dal subentrante.

Per attivare la domanda di "trasformazione" occorre procedere con la compilazione di una nuova domanda di sostegno, relativa ai due interventi capofila SRA01 o SRA29, andando poi a fleggere la finalità "trasformazione impegno" secondo le modalità definite dall'OP AGEA.

Attivando la trasformazione impegno è consentito l'aumento di superficie rispetto alla SOI presente nella domanda di sostegno iniziale.

Ai fini del rispetto del criterio del mantenimento, valgono e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. se la trasformazione impegno è richiesta dal beneficiario iniziale della domanda di sostegno, la domanda di trasformazione è ammissibile solo se la "nuova SOI trasformata" rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
2. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario sia dal cedente che dal/dai subentrante/i, le domande di trasformazione sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle rispettive domande, rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;
3. se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario solo dal cedente (ovvero solo dal/dai subentrante/i), le domande di trasformazione e di conferma impegno sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle domande (di trasformazione e conferma impegno), rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione.

Pena l'inammissibilità della domanda di trasformazione (e di conferma impegno) e seguente decadenza della domanda iniziale di sostegno.

La trasformazione impegno è ammissibile se ricompresa nelle seguenti casistiche:

La superficie richiesta ad impegno per SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24 deve risultare sotto impegno anche nella domanda trasformata di SRA01 (ovvero SRA29) nel rispetto delle casistiche sopra riportate, pena l'inammissibilità delle stesse superfici richieste in SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24.

Le domande di sostegno relative a SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24, possono essere rilasciate solo a seguito del precedente rilascio della domanda di sostegno/trasformazione di SRA01 o SRA29, pena la loro inammissibilità.

Il nuovo impegno è considerato assunto dal beneficiario per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Qualora l'istanza di trasformazione d'impegno non venisse accolta e/o rispettata, si ripristina il bando di conferma del sostegno originario.

Nel caso di inammissibilità della trasformazione di impegno da SRA01 a SRA29, fatto salvo il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità al pagamento previsti dal bando, l'impegno originario di SRA01 prosegue solo se risulta presente una domanda di adesione al sistema SQNPI valida, presentata entro i termini previsti dal bando (e s.m.i.) nell'annualità oggetto di trasformazione.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli interventi correlati a SRA01 e SRA29 si chiarisce che, la violazione ripetuta due volte nel primo triennio di impegno degli ICO dettagliati nella tabella che segue causa la decadenza dell'intera catena:

<b>Intervento</b>	<b>Codice AGEA</b>	<b>Descrizione</b>
SRA02	IM1486	Iscrivarsi, entro l'inizio della stagione irrigua di ciascun anno di impegno al sistema web di assistenza all'irrigazione – Impegno I04
SRA 04	IM1534	SRA_04 - I03 - Distribuire ed incorporare

		<i>annualmente sulla Superficie Oggetto di Impegno, un quantitativo medio di S.O. Pari almeno a 3 t di s.O./ha</i>
SRA12	CA313	<i>Semina di un miscuglio di sementi contenente almeno le essenze specifiche: trifogli (<i>Trifolium repens</i>, <i>Trifolium pratense</i>), lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.), ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.) e sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</i>
SRA13	IM1927	<i>Distribuire annualmente sulle superfici oggetto d'impegno, un quantitativo medio pari ad almeno 25 Kg di N/ha.</i>
SRA24	IM1585	<i>Adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS - Impegno I01 a)</i>

*Pertanto, nei casi di decadenza sopra descritti la trasformazione si considera inammissibile e si ripristina il bando di conferma del sostegno originario.*

*In tal caso, eventuali somme pagate in eccesso (esempio: ampliamenti di superficie e eventuali somme pagate su altri interventi) saranno oggetto di recupero.”*

- All'art. 4.5.4 (Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale):
  - **la terza alinea del primo capoverso** “aderire contestualmente al metodo di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato (Rif. Circolare MIPAF DG PQAI – Segreteria PQAI - Prot. n.0055511 del 27/07/2018).” **e sostituita dalla seguente frase** “*garantire la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico oggetto di cessione da parte dell'operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario); affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione e deve essere sempre accompagnata dalla specifica attestazione dell'O.d.C del cessionario che evidenzi la continuità nella conduzione delle superfici con metodo biologico per i 90 giorni considerati. (Rif: Allegato IV - Sezione C del DLGS 148/2023). Se il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario avviene oltre i 90 giorni o in assenza della specifica attestazione dell'O.d.C. del cessionario, alla domanda saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.*”
  - **all'ultimo capoverso** il termine “120 giorni” vien sostituito con “90 giorni”

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto in premessa argomentato, le modifiche all'allegato A alla D.D. n. 8358/2024 come di seguito riportato:
  - All'art. 3.2.1 (Criteri di ammissibilità domanda sostegno declinati per intervento)
    - intervento SRA02
      - il criterio di ammissibilità (C03) **viene eliminato e sostituito con il seguente:**

- **(C03)** possesso di una superficie oggetto di impegno (SOI) minima (ricadente all'interno del territorio regionale) come di seguito riportato:
  - 10% della SOI ammessa in domanda di sostegno della SRA29 e comunque la SOI della SRA02 deve essere  $\geq$  ad un ettaro;
- intervento SRA24:
  - **dopo le parole** "(omissis).. assoggettate all'impegno dei rispettivi interventi." **inserire la seguente frase:** "Per domanda SRA 01 o SRA29 valida si intende con check list di ammissibilità positiva. Il controllo verifica la presenza di una domanda di sostegno (in caso di prima annualità) e di conferma impegno/pagamento per la stessa annualità di campagna (anno di impegno)".
- All'art. 4.3 (Impegni)
  - Per l'intervento SRA24:
    - Azione 1 – Adozione di tecniche di precisione – Fertilizzazioni
      - Il paragrafo: "Per le aziende aderenti all'intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene con la tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, fertilizzazioni e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI."
 

**viene sostituito con il seguente:** "Per le aziende aderenti all'intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene all'interno del GARI ed è assolta con la corretta tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, fertilizzazioni e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI. Qualora una o più delle registrazioni richieste alle lettere a) e b) non siano ancora implementate nei registri GARI, per il solo 2024 ne è consentita, una integrazione cartacea (formato pdf o Excel) da inviare tramite procedura front end all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi> nella specifica sezione CSR umbria 2023-2027 SRA 01."
    - Azione 2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari
      - **Inserire al primo capoverso la seguente frase:** "Si precisa che l'azione 2 è attivata esclusivamente per i trattamenti fitosanitari antiperonosporici del vigneto."
      - Il paragrafo: "Per le aziende aderenti all'intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene con la tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, trattamenti fitosanitari e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI."
 

**viene sostituito con il seguente:** "Per le aziende aderenti all'intervento SRA01 la registrazione di cui alle lettere a) e b) avviene all'interno del GARI ed è assolta con la corretta tenuta del registro aziendale elettronico delle operazioni colturali, trattamenti fitosanitari e magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI. Qualora una o più delle registrazioni richieste alle lettere a) e b) non siano ancora implementate nei registri GARI, per il solo 2024 ne è consentita, una integrazione cartacea (formato pdf o Excel) da inviare tramite procedura front end all'indirizzo <https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi> nella specifica sezione CSR Umbria 2023-2027 SRA 01."
  - L'art. 4.5.3 (Trasformazione di impegno in corso) **viene integralmente sostituito dal seguente:**

*“Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto con l'intervento SRA01 (ovvero SRA29) in un altro impegno rafforzato.*

*Il nuovo impegno, pena inammissibilità, deve risultare costituito, oltre che dall'iniziale intervento SRA01 (ovvero SRA29), da un solo ulteriore intervento nel rispetto della combinazione di seguito riportate:*

- *da SRA01 a “SRA01 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA04, SRA12, SRA13, SRA24”;*
- *da “SRA01+SRA12” a “SRA29+SRA12”;*
- *da SRA01 a SRA29;*
- *da SRA01 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”;*
- *da SRA29 a “SRA29 + un solo ulteriore intervento da definire tra SRA02, SRA12, SRA24”.*

*La trasformazione impegno è attivabile una sola volta fino all'annualità di presentazione domanda 2025, a valere per le domande di conferma impegno collegate a domande iniziali annualità 2023 e 2024. Nel caso di trasformazione attivata nel 2024 su domande di sostegno 2023 qualora la stessa risulti inammissibile, il richiedente può ripresentare nuovamente una nuova trasformazione nella campagna 2025. Dal 2026 la trasformazione non sarà più applicabile.*

*In caso di Cambio Beneficiario (CB) la trasformazione impegno è attivabile sia dal cedente che dal subentrante.*

*Per attivare la domanda di “trasformazione” occorre procedere con la compilazione di una nuova domanda di sostegno, relativa ai due interventi capofila SRA01 o SRA29, andando poi a fleggere la finalità “trasformazione impegno” secondo le modalità definite dall'OP AGEA.*

*Attivando la trasformazione impegno è consentito l'aumento di superficie rispetto alla SOI presente nella domanda di sostegno iniziale.*

*Ai fini del rispetto del criterio del mantenimento, valgono e devono essere rispettate le seguenti condizioni:*

4. *se la trasformazione impegno è richiesta dal beneficiario iniziale della domanda di sostegno, la domanda di trasformazione è ammissibile solo se la “nuova SOI trasformata” rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;*
5. *se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario sia dal cedente che dal/dai subentrante/i, le domande di trasformazione sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle rispettive domande, rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione;*
6. *se la trasformazione impegno è attivata a seguito di un Cambio Beneficiario solo dal cedente (ovvero solo dal/dai subentrante/i), le domande di trasformazione e di conferma impegno sono ammissibili solo se la somma delle superfici inserite nelle domande (di trasformazione e conferma impegno), rappresenta almeno l'80% della stessa SOI della domanda di sostegno iniziale, oggetto di trasformazione.*

*Pena l'inammissibilità della domanda di trasformazione (e di conferma impegno) e seguente decadenza della domanda iniziale di sostegno.*

*La trasformazione impegno è ammissibile se ricompresa nelle seguenti casistiche:*

*La superficie richiesta ad impegno per SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24 deve risultare sotto impegno anche nella domanda trasformata di SRA01 (ovvero SRA29) nel rispetto delle casistiche sopra riportate, pena l'inammissibilità delle stesse superfici richieste in SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24.*

*Le domande di sostegno relative a SRA02, SRA04, SRA12, SRA13, SRA24, possono essere rilasciate solo a seguito del precedente rilascio della domanda di sostegno/trasformazione di SRA01 o SRA29, pena la loro inammissibilità.*



*Il nuovo impegno è considerato assunto dal beneficiario per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.*

*Qualora l'istanza di trasformazione d'impegno non venisse accolta e/o rispettata, si ripristina il bando di conferma del sostegno originario.*

*Nel caso di inammissibilità della trasformazione di impegno da SRA01 a SRA29, fatto salvo il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità al pagamento previsti dal bando, l'impegno originario di SRA01 prosegue solo se risulta presente una domanda di adesione al sistema SQNPI valida, presentata entro i termini previsti dal bando (e s.m.i.) nell'annualità oggetto di trasformazione.*

*Ai fini dell'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli interventi correlati a SRA01 e SRA29 si chiarisce che, la violazione ripetuta due volte nel primo triennio di impegno degli ICO dettagliati nella tabella che segue causa la decadenza dell'intera catena:*

<b>Intervento</b>	<b>Codice AGEA</b>	<b>Descrizione</b>
SRA02	IM1486	<i>Iscriversi, entro l'inizio della stagione irrigua di ciascun anno di impegno al sistema web di assistenza all'irrigazione – Impegno I04</i>
SRA 04	IM1534	<i>SRA_04 - I03 - Distribuire ed incorporare annualmente sulla Superficie Oggetto di Impegno, un quantitativo medio di S.O. Pari almeno a 3 t di s.O./ha</i>
SRA12	CA313	<i>Semina di un miscuglio di sementi contenente almeno le essenze specifiche: trifogli (<i>Trifolium repens</i>, <i>Trifolium pratense</i>), lupinella (<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>), ginestrino (<i>Lotus corniculatus L.</i>) e sulla (<i>Hedysarum coronarium L.</i>).</i>
SRA13	IM1927	<i>Distribuire annualmente sulle superfici oggetto d'impegno, un quantitativo medio pari ad almeno 25 Kg di N/ha.</i>
SRA24	IM1585	<i>Adesione a piattaforme di servizi digitali e DSS - Impegno I01 a)</i>

*Pertanto, nei casi di decadenza sopra descritti la trasformazione si considera inammissibile e si ripristina il bando di conferma del sostegno originario.*

*In tal caso, eventuali somme pagate in eccesso (esempio: ampliamenti di superficie e eventuali somme pagate su altri interventi) saranno oggetto di recupero.”*

- All'art. 4.5.4 (Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale):
  - **la terza alinea del primo capoverso** “aderire contestualmente al metodo di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato (Rif. Circolare MIPAF DG PQAI – Segreteria PQAI - Prot. n.0055511 del 27/07/2018).” **e sostituita dalla seguente frase** “*garantire la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico oggetto di cessione da parte dell'operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario); affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione e deve essere sempre accompagnata dalla specifica*

*attestazione dell'O.d.C del cessionario che evidenzi la continuità nella conduzione delle superfici con metodo biologico per i 90 giorni considerati. (Rif: Allegato IV - Sezione C del DLGS 148/2023). Se il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario avviene oltre i 90 giorni o in assenza della specifica attestazione dell'O.d.C. del cessionario, alla domanda saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa di riferimento."*

- **all'ultimo capoverso** il termine "120 giorni" vien sostituito con "90 giorni"
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  3. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;
  4. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 04/03/2025

L'Istruttore  
Francesca Basili

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/03/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Paolo Sensi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/03/2025

Il Dirigente Vicario  
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2